



# COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE

Provincia di Rovigo

## ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 25/02/2026

**OGGETTO:** PROVVEDIMENTI PER LA DISINFESTAZIONE DALLA AEDES ALBOPICTUS ZANZARA TIGRE E DALLA CULEX PIPIENS ZANZARA COMUNE E PER LA PREVENZIONE DELLE ARBOVIROSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE (ANNO 2026).

### LA SINDACA

**PREMESSO** che è documentata e consistente la diffusione della zanzara Aedes albopictus (zanzara tigre) sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteo/climatiche verificatesi in Italia negli ultimi decenni, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;

**PRESO ATTO** che, dalla "Relazione sulle malattie trasmesse da vettori, anno 2016 e Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori anno 2017" della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (Culex pipiens);

**CONSIDERATO** che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Azienda Sanitaria relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione di tali insetti rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi sia in area pubblica che privata;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione Comunale da più di un decennio è impegnata nel contrasto alla proliferazione della "zanzara tigre" con l'attivazione di apposito servizio di disinfestazione, sia larvicida che adulticida, delle aree pubbliche con incarico a ditte specializzate per l'esecuzione degli opportuni interventi contro le zanzare, ma che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

**VISTA** la nota prot. n. 1305 del 10/02/2026 con la quale l'Azienda ULSS 5 Polesana di Rovigo propone l'adozione di opportuni provvedimenti affinché siano promossi comportamenti efficaci e

finalizzati alla prevenzione della replicazione degli insetti vettori, accanto alla predisposizione dei piani di disinfestazione necessari per il contenimento delle popolazioni di zanzare;

**VISTA** la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori;

**RITENUTO** di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara tigre, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

**VERIFICATA** la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione della zanzara tigre;

**RITENUTO** di far proprie le raccomandazioni contenute nelle *"Linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia"* predisposte dall'Istituto Superiore della Sanità;

**VISTA** la legge 23/12/1978 n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con particolare riferimento all'art. 13 del Capo I del Titolo 1 ("Attribuzioni dei comuni") e dell'articolo 32, comma 3 ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria");

**VISTA** la Circolare del Ministero della Salute *"Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia – 2018"*;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50 comma 5, nel quale, tra le competenze attribuite al Sindaco (quale rappresentante della comunità locale) viene ricompresa, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti;

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la delibera di G.R.V. n. 443 del 20/03/2012;

**RITENUTO** di far proprie le raccomandazioni contenute nelle *"Linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia"* predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità;

### **ORDINA**

**nel periodo compreso dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al 31 ottobre 2026, a tutti i cittadini, a tutti i soggetti pubblici e privati, nonché, in particolare, alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno (cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai ed altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale) di:**

- 1) evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici o privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- 2) procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;
- 3) trattare l'acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida (la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, indipendentemente dalla periodicità il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni evento piovoso);
- 4) tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistamarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- 5) provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive al taglio periodico dell'erba onde non favorire l'annidamento degli adulti di zanzara;
- 6) svuotare le piscine non in esercizio, le fontane e tutti gli avvallamenti del terreno che possono raccogliere ristagni di acqua, provvedendo al regolare svuotamento;
- 7) mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnante;
- 8) eseguire l'annaffiatura diretta di orti e giardini, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- 9) sistemare tutti i contenitori e altri materiali in modo da evitare la formazione di raccolte di acqua in caso di pioggia;
- 10) chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua;
- 11) adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare la formazione di raccolte d'acqua, quali, ad esempio, lo stoccaggio dei materiali al coperto, la copertura con telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti nel caso di stoccaggi all'aperto, oppure lo svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- 12) stoccare i copertoni, dopo aver eliminato eventuali ristagni d'acqua già presenti, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

**AVVERTE CHE**

la responsabilità per eventuali inadempienze, **che saranno sanzionate nella misura previste dalla vigente normativa**, sarà imputata in solido a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti ove tali inadempienze avranno avuto luogo, a meno che non dimostri che la violazione non sia a lui ascrivibile.

Si applica anche la sanzione accessoria, dell'esecuzione immediata degli interventi non eseguiti e, in caso di inadempienza l'esecuzione in danno con ulteriore aggravio di spese per i proprietari.

Ove ne ricorrano i casi, l'inosservanza della presente Ordinanza Sindacale adottata per motivi di igiene pubblica, comporta la violazione dell'articolo 650 del Codice Penale.

Il Responsabile del procedimento è il Geom. POLO Silvano in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale – 2° Settore 2° Servizio “LL.PP. – Manutenzione del Patrimonio – Ambiente”.

### **DISPONE**

- Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, la Polizia Locale nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
- Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito Internet istituzionale ed avvisi a mezzo organi di stampa.
- Che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente, sezione “Amministrazione Trasparente – Interventi straordinari di emergenza”.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

La Sindaca  
dott.ssa Elisa Sette

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Martino di Venezze. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Sette Elisa in data 25/02/2026